

L'ADOZIONE DI CLODIO

(Dom. 34-42)

SOMMARIO: 1. L'ambiente. — 2. Le circostanze. — 3. L'*adrogatio, legitimo et pontificio iure*: il requisito dell'età. — 4. *Idem*: gli effetti civili e morali. — 5. *Idem*: la nullità. — 6. La *obnuntiatio, iure augurum*. — 7. *Quod in legibus est*.

1. — A metà dell'ultimo secolo della repubblica, la vita politica in Roma era particolarmente intensa: la città, divisa nelle due fazioni degli aristocratici e dei democratici che si contendevano il potere e la direzione della cosa pubblica, denunciava la grave crisi costituzionale e giuridica che travagliava lo Stato già da più di un secolo. Gli *imperia prorogata*, i vari poteri straordinari di volta in volta attribuiti come indispensabili e contestati come illegali, le violazioni sempre più frequenti e profonde delle antiche norme del diritto costituzionale, se apparivano soprusi e violenze ai conservatori, se venivano compiute dagli altri per fini di prestigio personale o politico, demagogici sempre e comunque, in realtà — sul piano politico — erano i conati del nuovo ordinamento costituzionale che si andava annunciando già da quasi un secolo, e il cui motivo fondamentale, e la cui giustificazione, erano nella necessità improrogabile di rispondere più attualmente alle mutate esigenze dello Stato romano. Così anche gli istituti del diritto civile, specie i più vetusti e quindi più lontani dalla nuova e diversa sensibilità sociale, se formalmente restavano confitti agli antichi schemi, date le nuove e diverse necessità, sostanzialmente andavano evolvendosi verso atteggiamenti più agili, e anch'essi sembravano accusare irregolarità, che poi altro non erano se non le manifestazioni esteriori e quindi appariscenti di quell'intimo moto di adattamento per cui gli istituti tendevano naturalmente ad adeguarsi alle mutate condizioni della società romana. Conservatori e innovatori, pertanto, sia sul piano politico che su quello più squisitamente giuridico, ognuno a suo modo, con maggiore o minore buona fede secondo i temperamenti e le ambizioni, con maggiore o minore sensibilità secondo i momenti e le inclinazioni, partecipavano tutti a questo moto di rinnovamento; e tutti — sia volendo che volendo il perfetto contrario — contribuirono alla nuova struttura. Il fenomeno è più evidente nell'ambito

costituzionale, e tutti sanno che la costituzione augustea non fu che la fase finale di questa lunga e travagliata evoluzione.

In tale ambiente difficile, spesso fluido e più spesso turbolento, si innestarono le lotte politiche, l'antagonismo e i compromessi dei partiti alla ribalta; e i vari partigiani, spesso soltanto faziosi, combattendosi e cercando di sopraffarsi a vicenda col pretesto delle ideologie politiche ma per lo più per motivi personalissimi di avversione, pronti ai più clamorosi voltafaccia pur di restare sulla scena politica, rappresentarono il coro minore di quel dramma che interessò tutto il popolo romano, popolo di cui i partiti usarono ovviamente come di una forza che, manovrata con abilità, era capace di determinare il prestigio e la supremazia di questo o di quello. Era il periodo in cui il popolo, avendo praticamente smarrita la netta distinzione fra patrizi e plebei — distinzione che era stata ragione di coesione proprio perché motivo di utile contrasto — viveva alla mercé dei propri istinti una vita confusa e irresponsabile, tutta e solo accentrata nell'attenzione di sopravvivere: mentre i grandi si ostacolavano o si accordavano, intrecciando rapporti mutevoli perché complicati da malintesi e viziati da compromessi, il popolo applaudiva; o scagliava pietre. L'adozione di Clodio fu un episodio della politica di questo interessante periodo, e i protagonisti furono P. Clodius Pulcher, fedelissimo a Cesare finché ciò rappresentò un sicuro vantaggio, e Cicerone, sostenitore di Pompeo spesso anche contro ogni buon senso politico.

Per intendere, infine, la ragione per cui Cicerone tratta di questa adozione a proposito della sua casa, bisogna tener presente qualche osservazione. Il tribunato della plebe rappresentava una carica ambittissima a quei tempi, e già diversi patrizi avevano brigato per poterla ottenere. Così anche l'allora partigiano di Cesare, Clodio fece il suo primo tentativo in questa direzione nel 60 ¹⁾; ma, nonostante i buoni

(1) C. Herennius tentò ben due volte, e precisamente il 24 Gennaio (cfr. *Att.* 1, 18) e il 15 Marzo (cfr. *Att.* 1, 19) di far passare Clodio alla plebe, proponendo che fossero le centurie a decidere della questione; ma entrambi i tentativi non andarono in porto, causa l'*intercessio* di alcuni tribuni, pare a ciò spinti dal console Metello il quale, benché cugino e cognato di Clodio, era piuttosto delle idee di Cicerone. Nulla di strano in questa situazione: si pensi che Pompeo prese parte all'*adrogatio* di Clodio in qualità di augure, di cui poi si scusò con Cicerone in una lettera. Pare, inoltre (e cfr. *DIO. CASS.* 37, 51), che Clodio avesse fatto un altro tentativo, più rivoluzionario, incitando alcuni tribuni suoi amici ad avanzare una proposta di legge che, se approvata, avrebbe ammesso senz'altro i patrizi al tribunato; ma nemmeno questo tentativo ebbe buon esito, tanto è vero che Clodio dovette ricorrere poi all'espedito della *adrogatio*. Su questo punto si veda: G. LACOURGAYET *P. Clodius Pulcher* (in «Revue historique», 1889, Tom. 41, p. 13). V. GROH *La transitio ad plebem di P. Clodio* (in «Studi in onore di P. Bonfante», Milano 1930, III, p. 390 sg.), e, in genere, F. DESSERTAUX *Étude sur les effets de l'adrogation*, Dijon 1892, p. 35.

uffici dell'amico C. Herennius, tribuno in quello stesso anno ²⁾, ciò non gli fu possibile per l'opposizione combinata del console Metello e di Cicerone; riuscì finalmente a porre i presupposti necessari per attuare il suo ambizioso disegno nel 59, facendosi *adrogare* ³⁾, con procedimento per direttissima ⁴⁾, dal plebeo P. Fonteius ⁵⁾. Fattosi emancipare subito dopo, raggiunse il suo scopo e conseguì il tribunato della plebe nel 58 a. C. ⁶⁾. Clodio era allora fedelissimo a Cesare, come già dicemmo ⁷⁾, al quale doveva ogni suo prestigio e, oltre il più recente passaggio alla plebe, anche il beneficio di essere stato assolto quando, nel 62, era stato imputato di sacrilegio e, per tale giudizio, era stato deferito dal senato al competente collegio dei Pontefici di cui lo stesso Cesare era *Pontifex Maximus* ⁸⁾. Inoltre, avversario accanito di Cicerone per motivi politici e personali, con la sua iniziativa provocò sia la *lex de exsilio Ciceronis* che la consacrazione della casa dell'oratore ⁹⁾.

2. — Dopo il suo richiamo in patria, Cicerone disse l'orazione *de domo* dinanzi al collegio dei Pontefici allo scopo di rientrare nel pieno godimento della sua casa che, a seguito della consacrazione operata dal pontefice Natta su richiesta di Clodio, gli era stata sottratta ¹⁰⁾.

(2) Cfr. BROUGHTON *The Magistrates of the Roman Republic* New York 1952, II, p. 184.

(3) Cicerone usa impropriamente il termine *adoptio* in luogo di *adrogatio*: P. Clodio, infatti, essendo *sui iuris*, era capace di essere adrogato, e non anche adottato (cfr. GAI. I, 99: *Populi auctoritate adoptamus eos qui sui iuris sunt, quae species adoptionis dicitur adrogatio*).

(4) Cfr. *Dom.* 41.

(5) Fonteio, secondo un'insinuazione di Cicerone, sarebbe stato figlio naturale di Clodio (cfr. *Dom.* 35 dove il *potuisti* non pare messo a caso). Per gli altri esempi di patrizi adottati da plebei, si veda: M. H. PREVOST *Les adoptions politiques à Rome sous la république et le principat*, Paris 1949, p. 26 sgg.

(6) Cfr. BROUGHTON *op. cit.*, II, pp. 195-6, e ivi le fonti migliori su questo discutibile, ma interessante personaggio.

(7) Cfr. DIO. CASS. 38, 12.

(8) Per il pontificato massimo di Cesare, si veda al solito BROUGHTON *cit.*, II, p. 171 (ed ivi le fonti). Per lo scandalo del 62, oltre l'argutissima cronaca di U. E. PAOLI *Uomini e cose del mondo antico*, Firenze 1947, p. 241 sgg., si veda anche LACOUR-GAYET *cit.*, p. 1 sgg. (dove anche le fonti).

(9) Cfr. *Dom.* 104 sgg.

(10) Dopo un primo progetto di *lex de capite civis Romani*, pare che la *lex de exsilio Ciceronis* fu fatta votare il 25 Aprile. Quanto alla dedica alla Libertà, fatta su proposta di Clodio tribuno, e avvenuta alla sola presenza del pontefice L. Pinarius Natta (per l'irregolarità della consacrazione, cfr. *Dom.* 117 e *Att.* 4, 2), parente dello stesso proponente (Natta era cognato di Clodio: cfr. *Dom.* 118), oltre i paragrafi citati del *de domo*, si vedano anche le osservazioni dell'edizione dell'orazione curata dal Wuilleumier, p. 15 sgg.). La storia della statua è interessante: posta e dedicata nella casa di Cicerone, era

Ma evidentemente l'oratore non si proponeva soltanto questo risultato, tanto è vero che — come già nelle orazioni *de reditu suo Senatui* e *de reditu populo Romano* — si sforzò soprattutto di dimostrare come ogni provvedimento preso a suo carico durante la sua assenza, non tanto era stato ingiusto quanto illegittimo: a questo intreccio di motivi si deve la notevole lunghezza del discorso e quelle che, a tutta prima, possono sembrare mere divagazioni. Divagazioni rispetto alla questione della casa! se si analizza il disegno dell'orazione, infatti, si nota chiaramente che il filo conduttore è in tutto simile a quello della *de reditu suo Senatui*, mentre la questione della casa rappresenta solo il motivo finale del discorso, e una piccola parte dell'intero svolgimento: esattamente i paragrafi 104-141. Prima di giungere al dibattito di tale problema, Cicerone, dopo essersi brevemente appellato al senso di responsabilità dei Pontefici (paragrafi 1-2), rivolge l'attenzione a chiarire il proprio atteggiamento subito dopo il suo ritorno (paragrafi 3-31), per dedicarsi finalmente, e lungamente (paragrafi 32-99), a discutere del fondamento giuridico del proprio esilio; né si può dire che questi argomenti valgano solo da preparazione, o siano in altri termini solo propedeutici alla questione della casa, non fosse altro che per la sproporzione fra quelli e questa. Ferma restando la connessione logica del tutto, s'intende.

Ma anche nella parte per così dire centrale, là dove è svolto il tema dell'esilio, l'intreccio non è semplice, ché all'intento di riabilitarsi completamente si innesta prepotente quello di distruggere in modo definitivo la figura morale e politica del suo avversario: Clodio. E ciò s'intende facilmente, perché alle antiche e ideologiche ragioni di antagonismo, ai più recenti e personali motivi di odio, si era aggiunta e confusa con esse una nuova causa di rancore: nel giugno del 57, per

un simulacro della dea Libertà trovato a Tanagra, in Beozia, sulla tomba di una cortigiana. A quanto ci dice Cicerone stesso (*Dom.* 111-112), Appio Claudio Pulcher, ricco ed abile collezionista (cfr. *Fam.* 3, 1; 8, 14; *VARR. de re rust.* 3, 2) era stato in Grecia nel 61 per far incetta di opere d'arte, ed era stato anche a Tanagra, celebre per le sue statuine fittili. Claudio Pulcher, cui Cicerone allude dicendo semplicemente: *quidam homo nobilis*, portò a Roma fra l'altro anche la statua in questione, *ad ornatum aedilitatis suae*. Ma la destinazione finale di questo, come degli altri oggetti, era stata diversa da quella prevista: *itaque omnia signa, tabulas, ornamentorum quod superfuit in fanis et locis communibus tota Graecia atque insulis omnibus ... honoris populi Romani causa ... sane frugaliter domum suam deportavit* (*Dom.* 111 in fin.). Infatti Claudio, riflettendo che non era necessario gerire l'edilità per conseguire la pretura, pensò bene di conservare per sé, per ornarne la sua casa — *partim in arca, partim in hortis suis* — le belle cose che aveva destinato alla sua carica. Regalò per l'appunto a un proprio parente, Pulcher, la statua alla Libertà: *signum de busto meretricis ablatum isti dedit, quod esset signum* — soggiunge sarcasticamente l'oratore — *magis istorum quam publicae libertatis.*

iniziativa di Pompeo e di Lentulo, consenziente Cesare, i consoli avevano presentato al senato una mozione per il richiamo di Cicerone in Roma; e, su 417 votanti, 416 senatori avevano dato parere favorevole, contro un solo voto contrario: quello di Clodio ¹¹).

Cicerone, dunque, aveva tutti i motivi per desiderare di raggiungere una rivincita clamorosa; e perché ciò avvenisse, mirò soprattutto a scalzare il fondamento giuridico di quel potere tribunicio per cui Clodio non aveva esitato a passare alla plebe, e che aveva rappresentato la vittoria migliore del democratico: l'*adrogatio*. E tuttavia, leggendo quella parte del *De domo* che ora ci interessa più da vicino, si ha la sensazione — singolare ma vivace — che lo stesso oratore sentisse quanto sarebbe stato difficile suscitare nel collegio giudicante quelle reazioni che si proponeva, e ciò forse proprio per quanto accennammo: i tempi erano mutati, e alcuni problemi che un secolo prima sarebbero apparsi importanti e sarebbero stati risolti con severo rigore, ormai apparivano meno preoccupanti; e le stesse irregolarità, anche se tuttavia ci si accorgeva della loro lontananza e difformità dalle norme, venivano superate agevolmente. Lo stesso collegio dei Pontefici, infine, che Cicerone, dice istituito affinché *bene gerendo religiones, religionibus sapienter interpretandis, rem publicam conservarent* ¹²), che Cicerone assicura esente dalla *varietas et inconstantia et crebra tamquam tempestatum sic sententiarum commutatio*, in effetti non era più tale che si potesse sinceramente alludere ad esso dicendo: *ab inconstantia gravitas, a libidinosa sententia certum et definitum ius religionum, vetustas exemplorum, auctoritas litterarum monumentorumque* ¹³): composto di uomini, il collegio dei Pontefici, già in avanzata decadenza, risentiva necessariamente dell'ambiente e delle condizioni, ed era soggetto alle pressioni dei potenti come agli intrighi dei faziosi.

3. — Quella parte del *De domo* che tratta dell'adozione di Clodio è congegnata in modo tale che, pur strettamente connessa a quanto precede e segue, è logicamente autonoma, nel senso che la questione è affrontata, discussa e risolta senza soluzioni di continuità: introduzione e puntualizzazione del problema, discorso ai Pontefici, discorso agli Auguri, conclusioni finali. Affrontando l'argomento da un triplice punto di osservazione — diritto sacro, diritto augurale, diritto costituzionale — l'iniziale *non fuisse tribunum plebis* è simmetrico al finale *te tribunum plebis non fuisse* che, sebbene nella stessa forma infinitiva, acquista efficacia di conclusione dalla diversa e più icastica posizione delle parole. Ecco perché, pur trattandosi di una questione laterale e facente parte di un tutto complesso e omogeneo in sé, cre-

(11) Cfr. l'orazione nella edizione delle Belles Lettres, Paris 1952, Tom. XIII, p. 20 n. 4.

(12) *Dom.* 1.

(13) *Dom.* 4.



diamo si possa trattare di essa separandola dal resto del discorso. Non solo; ma si tenga presente l'*iter* mentale e dialettico dell'intera orazione, che è, in breve, il seguente: la proposta di consacrazione ha per presupposto la qualità magistratuale nel proponente; presupposto del tribunato è la capacità a gerirlo; tale capacità, infine, nel caso di Clodio, derivando dal fatto del passaggio dal patriziato alla plebe, presuppone la validità di tale passaggio; *ergo*: dell'*adrogatio*:

34.) *Videsne me non radicitus evellere omnis actiones tuas neque illud agere, quod apertum est, te omnino nihil gessisse iure, non fuisse tribunum plebis, hodie esse patricium? Dico apud pontifices; augures adsunt; versor in medio iure publico.*

Cicerone tendeva proprio a quel *radicitus evellere*, e per questo poneva la questione *in medio iure publico* ¹⁴⁾, contenuto del quale, secondo quanto si deduce dal paragrafo 42 pr., sono *sacra, auspicia, leges*. Il giudizio venne portato dinanzi al collegio dei Pontefici perché essi erano competenti in materia di *adrogatio* ¹⁵⁾, presenti gli Auguri perché venne sollevata una questione di diritto augurale che ineriva alla validità o meno dell'adozione ¹⁶⁾, e vi si discusse anche in materia di diritto costituzionale. Ai Pontefici Cicerone rivolse la domanda pregiudiziale:

sg.) *Quod est, pontifices, ius adoptionis?*

e lo stesso oratore formulò la risposta secondo la configurazione dell'istituto ai suoi tempi, almeno di nome ¹⁷⁾:

(14) Sulla nozione di *ius publicum*, per una prima, ma lucida informazione, si veda: V. ARANGIO-RUIZ *Istituzioni di diritto romano*, 13^a ed. rived. Napoli 1957, soprattutto a pag. 30.

(15) I *Pontifices* intervenivano collegialmente anche nelle *adrogationes* (cfr. V. ARANGIO-RUIZ cit., p. 466 sgg.; E. COSTA *Cicerone giureconsulto*, Bologna 1911, I, p. 53; P. W. I, p. 419 sgg.; D. S. v^o *adrogatio*). Sebbene la norma fosse che i pontefici vi prendessero parte in forma di collegio, tuttavia spettava al *Pontifex Maximus* di fare le tre *rogationes* (cfr. GELL. n. a. 5, 19 e GAI. I, 99).

(16) Gli *Augures* partecipavano di solito alle assise dei Pontefici; in questo caso, poi, facendosi questione di *obnuntiatio*, la loro presenza era indispensabile come unici competenti in materia.

(17) L'istituto della *adrogatio* attraversò tre fasi, ognuna delle quali, oltre a testimoniare il cammino percorso dall'istituto nella sua evoluzione — o meglio: involuzione — attesta anche la diversa funzione e posizione del collegio pontificale in esso. Nel primo periodo, pienamente funzionanti anche le curie, il procedimento adrogatorio vide i Pontefici solo come guida di esso, restando prevalente la volontà delle curie patrizie: l'adrogazione aveva luogo con una *lex curiata de adrogatione auctoritate populi*. Nel secondo periodo, che è poi quello cui appartiene l'*adrogatio* di Clodio, le curie non si riunivano più,

sg.) *Nempe ut is adoptet qui neque procreare iam liberos possit et, cum potuerit, sit expertus. Quae deinde causa cuique sit adoptionis, quae ratio generum ac dignitatis, quae sacrorum, quaeri a pontificum collegio solet.*

Com'è noto, l'istituto dell'*adrogatio* sorse ¹⁸⁾ per soddisfare un'esigenza di carattere sacrale: il cittadino romano che, per mancanza di discendenza, vedeva minacciata la sua casa di estinzione di *sacra*, poteva ricorrere fin da tempi remoti alla finzione della adrogazione, per la quale un cittadino *sui iuris* conveniva di perdere questo *status* per acquistare quello di *filius* dell'adrogante, e con ciò ereditarne, non solo e non tanto il nome e le sostanze, ma soprattutto il complesso sacrale di cui diveniva il continuatore come se fosse nato *ex iustis nuptiis* nella famiglia dell'adrogante. Trattandosi di *sacra*, era necessario *quaeri a pontificum collegio*, e infatti costoro procedevano ad un'inchiesta preliminare per accertare l'esistenza di certe circostanze e condizioni, fra le quali la mancanza di discendenza rispetto a colui che voleva adrogare. Questa, schematicamente, la *causa adoptionis*: Cicerone, esaminando il requisito dell'età, proseguiva:

sg.) *Quid est horum in ista adoptione quaesitum? Adoptat annos viginti natus, etiam minor, senatorem. Liberatorum causa? At procreare potest, habet uxorem.*

Se l'*adrogatio* era sorta per colmare con una finzione giuridica una lacuna naturale ¹⁹⁾, riferendosi a Fonteio, non si poteva dire che avesse adrogato Clodio *liberatorum causa*; infatti, non solo non si poteva dire di lui che fosse *expertus*, ma addirittura, essendo giovanissimo e finanche

ma venivano rappresentate da 30 littori: assistendo i littori soltanto formalmente, il ruolo del *pontifex* divenne preponderante, anche se la prassi era la solita: il procedimento terminava ormai con una *lex curiata de adrogatione apud pontifices*, (cfr. Tac. *Hist.* 1, 15: *si te privatus lege curiata apud pontifices, ut moris est, adoptarem*...). Nel terzo periodo, infine, e le irregolarità avvenute durante l'adrogazione di Clodio ci testimoniano i primi atteggiamenti della fase finale dell'evoluzione, legge è la volontà del principe. Formalmente spetta sempre al *pontifex* di accogliere o rigettare la domanda, di fare l'inchiesta preventiva ed accertare o meno l'esistenza dei requisiti richiesti (è la fase propedeutica che si conchiude con un *decretum collegi pontificum*), ma praticamente, potendosi avere ogni sorta di dispense e privilegi — si arrivò a concedere la legittimazione anche ai pupilli e alle donne! — la funzione del *pontifex* altro non era che un relitto, e l'*adrogatio* avveniva ormai *per principem, principali rescripto, principali beneficio, auctoritate imperatoris*. Inoltre, spessissimo la carica di pontefice massimo era ricoperta dallo stesso principe (cfr. per quest'ultima fase: *Opuscola varia de latinitate iuriconsultorum veterum*, edizione a cura di C. A. DUKKERUS, Lipsiae 1773).

(18) Cfr. DESSERTAUX *op. cit.*, p. 22.

(19) DESSERTAUX *op. cit.*, p. 29.

sposato, era irreperibile la stessa *causa adoptionis*: la necessità cioè di procurarsi artificialmente un discendente per la continuazione dei *sacra*. Ma c'era di più: Fonteio, oltre ad essere giovanissimo, sposato e capace, attendeva già un figlio:

sg.) *suscipiet iam liberos; exheredarit igitur pater filium. Quid? sacra Clodiae gentis cur intereunt quod in te est? Quae omnia notio pontificum, cum adoptarere, esse debuit.*

È stato autorevolmente affermato che l'istituto dell'*adrogatio*, sorto indubbiamente per soddisfare un interesse politico del patriziato, è da considerarsi « aggregazione di un nuovo membro a un consorzio politico-religioso, con eguali diritti e doveri »²⁰): ciò va inteso nel senso che il consorzio politico-religioso di una *gens*, trovandosi nella condizione di non poter perpetuare il proprio nome e i propri *sacra* per carenza di discendenza naturale, provvedeva a ciò con l'aggregarsi un nuovo membro, cittadino, *sui iuris*, riproducendo con una finzione²¹) il fenomeno naturale, non verificatosi nel caso, della discendenza. È chiaro che anche la *civitas* aveva un proprio interesse politico a che ciò avvenisse, e in tal modo s'intende l'esigenza e l'esistenza di una *lex curiata de adrogatione*. Il nuovo membro, una volta aggregato, cessava di esistere nella *gens* di origine, per passare, non più *sui iuris* ma in qualità di *filius ex iustis nuptiis*, nella *gens* di acquisto; pertanto, cedendo i *sacra* dell'*adrogato* in favore di quelli dell'*adrogante*, era necessaria l'esistenza di una duplice condizione sacrale: a) che l'*adrogante* non avesse e non potesse avere discendenza *ex nuptiis*, perché in questo caso la *capitis deminutio* dell'*adrogato* non sarebbe stata compensata dalla perpetuazione di un complesso sacrale altrimenti condannato all'estinzione; e b) che l'*adrogando*, consentendo²²) di essere aggregato ad un altro « consorzio politico-religioso », non facesse con ciò estinguere il proprio complesso sacrale di origine. A ciò allude Cicerone dicendo, nel passo letto or ora: *sub a) Nempe ut is adoptet qui neque procreare iam liberos possit et, cum potuerit, sit expertus*; e *sub b) Quid? sacra Clodiae gentis cur intereunt quod in te est?*²³). Quanto alla prima condizione, s'è visto che Fonteio, non solo era in giovanissima età, *bene valens* e sposato, per cui non si poneva la necessità di ricorrere alla finzione della *adrogatio*, ma addirittura attendeva già un figlio; quindi, non solo non esisteva il requisito diremo

(20) Così il BONFANTE *Corso di Diritto romano* Roma 1925, I, p. 13.

(21) Cfr. ancora DESSERTAUX *op. cit.*, p. 18 sgg., con particolare riguardo alla frase: *quae ratio generum ac dignitatis ...*

(22) Si tenga presente che l'*adrogatio* era un procedimento che conteneva un negozio, particolarmente visibile durante la seconda *rogatio*, rivolta dal *Pontifex Maximus* all'*adrogandus* il quale, in quel momento, era ancora *sui iuris*, e disponeva liberamente di sé e della propria *familia*.

(23) Cfr. DESSERTAUX *op. cit.*, p. 160 n. 3.

negativo della mancanza naturalmente irrimediabile di figli, ma, con tale *adrogatio*, si veniva a profilare anche un pericolo di danno nei confronti del nascituro: *exeredarit igitur pater filium*. Quanto alla seconda condizione, Cicerone vi allude con la frase già notata, e non perché la *gens Clodia* potesse contare solo su Pulcher per la perpetuazione dei propri *sacra*, ma perché anche di questo avrebbero dovuto indagare i Pontefici nella loro inchiesta preliminare e pregiudiziale.

4. — Nel paragrafo 35, oltre a ribadire il requisito dell'età richiesto per essere capaci di *adrogare*, e confortando il discorso con esempi recenti ²⁴), si accenna anche agli effetti che il meccanismo dell'istituto produceva in capo all'*adrogato*:

35.) *Nisi forte ex te ita quaesitum est, num perturbare rem publicam seditionibus velles et ob eam causam adoptari, non ut eius filius esses, se ut tribunus plebis fieres et funditus everteres civitatem. Respondisti, credo, te ita velle. Pontificibus bona causa visa est; adprobaverunt. Non aetas eius qui adoptabat est quaesita, ut in Cn. Aufidio, M. Pupio, quorum uterque nostra memoria summa senectute alter Orestem, alter Pisonem adoptavit; quas adoptiones, sicut alias innumerabiles, hereditates nominis, pecuniae, sacrorum secutae sunt. Tu neque Fonteius es qui esse debebas, neque patris heres, neque, amissis sacris paternis, in haec adoptiva venisti. Ita, perturbatis sacris, contaminatis gentibus, et quam deseruisti et quam polluisti, iure Quiritium legitimo tutelarum et hereditatum relicto, factus es eius filius contra fas, cuius per aetatem pater esse potuisti.*

A parte l'insinuazione circa i rapporti fra Clodio e Fonteio, quelli naturali in contrasto con quelli giuridicamente instaurati dall'avvenuta *adrogatio*, qui si parla, come abbiamo accennato, degli effetti civili e sacrali prodotti dall'istituto in questione: diritto di succedere nel nome, nei beni, nei *sacra*. Nel caso di Clodio, si ebbe solo simulata adrogazione, infatti egli conservò il proprio nome (*tu neque Fonteius es, qui esse debebas*); non acquistò la qualità di erede del proprio adrogante (*neque patris heres*) e, di conseguenza, nemmeno gli effetti secondari della qualità di erede (*iure Quiritium legitimo tutelarum et hereditatum relicto*); ed infine non conseguì quella *communio sacrorum* che non solo era l'effetto sacrale dell'*adrogatio*, ma addirittura ne era la *causa* (*neque, amissis sacris paternis, in haec adoptiva venisti*). Per diritto pontificio, dunque, l'*adrogatio* di Clodio, non rispondendo ai requisiti necessari, ed essendo per di più simulata, era invalida:

36.) *Dico apud pontifices; nego istam adoptionem pontificio iure esse factam, primum quod eae vestrae sunt aetates ut is qui*

(24) Cn. Aufidius et M. Pupio, entrambi dei primi del secolo.

te adoptavit vel filii tibi loco per aetatem esse potuerit vel eo quo fuit; deinde quod causa quaeri solet adoptandi ut et is adoptet qui, quod natura iam adsequi non potest, legitimo et pontificio iure quaerat, et ita adoptet ut nequid aut de dignitate generum aut de sacrorum religione minuatur; illud in primis nequa calumnia, nequa fraus, nequi dolus adhibeatur, ut haec simulata adeptio filii quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum imitata esse videatur.

L'*adrogatio*, dunque, nacque come *simulata adeptio filii* ²⁵⁾, ma a patto di *quam maxime veritatem imitata esse videatur*. Da quanto si è letto, perché un'*adrogazione* fosse valida *pontificio et legitimo iure*, i Pontefici dovevano accertare in via pregiudiziale l'esistenza: a) del requisito di un'età, nell'*adrogante*, che giustificasse la cessata speranza di una discendenza naturale; b) della *causa adoptionis* consistente nell'intento, giuridicamente rilevante, di assicurare la perpetuità dei *sacra*; e l'assenza c) di *calumnia, fraus, dolus*: cioè il non voler raggiungere, da parte dei soggetti dell'*adrogatio*, effetti diversi da quelli previsti dall'istituto, o in frode a norme di diritto, in quanto gli effetti primari dell'istituto in parola erano quelli di assicurare mediante una *fictio* quella discendenza che sarebbe stato naturale aspettarsi, che non esisteva secondo natura per cause indipendenti dalla volontà dell'*adrogante*, e che era necessaria a continuare i *sacra* di questo. Cicerone aveva già parlato dell'età e della *causa*; passò poi a trattare della necessaria assenza di frode parlando sinteticamente della *calumnia*:

37.) *Quae maior calumnia est, quam venire imberbum adulescentulum, bene valentem ac maritum, dicere filium senatorem populi Romani sibi velle adoptare?*

Ma anche da parte di Clodio vi era stato l'intento fraudolento, tanto vero che l'effetto voluto con l'*adrogatio*, e certamente estraneo ad ogni figura di adozione, era stato quello di conseguire una carica — il tribunato — altrimenti irraggiungibile:

sg.) *id autem scire et videre omnes, non ut ille filius instituitur, sed ut e patriciis exeat et tribunus plebis fieri possit*

e prova della *calumnia* di Clodio era il fatto accertato della immediata emancipazione:

sg.) *nam adoptatum emancipari statim.*

Da parte di entrambi i soggetti dell'*adrogatio* c'era stata, dunque, una *calumnia*; c'era stato — *neque id obscure* — un duplice in *fraudem legis agere* ²⁶⁾, cioè un intento fraudolento in quanto, attraverso il

(25) Il termine « *simulata* » è qui in accezione ben diversa dalla nostra.

(26) Cfr. D. 1, 3, 29-30.

meccanismo dell'*adrogatio*, non si era voluta assicurare la continuità di un complesso sacrale, ma invece consentire ad un patrizio di uscire dal patriziato ²⁷⁾ per conseguire il tribunato della plebe. In altri termini, si erano violate tanto le norme regolanti l'aggregazione di un nuovo membro ad un consorzio politico-religioso, quanto quelle regolanti la capacità di gestire una magistratura. Non crediamo sia corretto parlare, come pure è stato fatto ²⁸⁾, di «atto apparente»: l'atto sarebbe stato regolare qualora si fossero osservate le regole della prassi, ci fossero state le condizioni richieste e si fossero sortiti gli effetti normali; l'atto sarebbe stato soltanto apparente, o meglio simulato, se si fosse messo in moto il meccanismo dell'istituto per sortire effetti diversi da quelli previsti, ma comunque non in violazione di altre norme; l'atto era invece simulato e *in fraudem legis* perché, non solo si era addivenuti all'*adrogatio* con l'intento di raggiungere non gli effetti previsti, ma diversi; ma questi ultimi erano in violazione di precise norme che regolavano quella capacità di gestire una magistratura plebea, che era stata la sola e vera *causa* dell'adozione. La *calumniā*, poi, era imputabile ad entrambi i soggetti del negozio di *adrogatio*: a Fonteio, perché aveva adrogato violando la sostanza e la procedura adrogatoria; a Clodio, perché, oltre a ciò, aveva conseguito un effetto estraneo all'istituto e contrario ad altre norme: *tu neque Fonteius es; neque patris heres; neque, amissis sacris paternis, in haec adoptiva venisti*. Il vizio principale era quello della *causa*: *ex te quaesitum est ob eam causam adoptari, non ut eius filius esses, sed ut tribunus plebis fieres* — ironizza Cicerone, e aggiunge — *pontificibus bona causa visa est*.

5. — sg.) *Cur adoptabat?*

Se Fonteio aveva emancipato Clodio subito dopo averlo adrogato a sé, quale necessità giuridicamente e socialmente apprezzabile l'aveva spinto e legittimato ad *adrogare*? E se Clodio si era fatto emancipare subito dopo, è chiaro pertanto che si era usato dell'*adrogatio* solo come di un espediente per superare, in violazione di norme costituzionali, l'ostacolo che si frapponeva fra Clodio e il tribunato. E qui Cicerone si rivolge ai pontefici e, prima di giungere alla sua conclusione, li ammonisce a non sottovalutare queste violazioni, prospettando in futuro simili e frequenti frodi alle leggi, e avvertendoli di quanto questa loro mal intesa indulgenza sia in contrasto aperto con i loro stessi doveri di vigilare sul patrimonio sacrale della *civitas*, e sull'ordinamento della stessa. Si tenga presente che, con le leggi Licinie, uno dei due consoli doveva essere necessariamente plebeo; che ormai i plebei avevano raggiunto l'ammissione al collegio dei ponte-

(27) Nonostante i tentativi del 60, i patrizi erano pur sempre esclusi dalla magistratura plebea.

(28) Si veda la discussione in LACOUR-GAYET *op. cit.*, p. 16.

fici, degli auguri, dei decemviri; e allora si comprenderà agevolmente la gravità e la giustezza di quanto Cicerone diceva rivolgendosi ai Pontefici:

sg.) *Probate genus adoptionis: iam omnium sacra interierint, quorum custodes vos esse debetis, iam patricius nemo relinquetur ... Ut cuique aliquid acciderit quare commodius sit esse plebeium, simili ratione adoptabitur.*

Muterà la stessa *ratio* dell'istituto: basterà, in altri termini, inscenare un'*adrogatio* simile a quella di Clodio, e non vi saranno più patrizi; e tuttavia erano ancora solo i patrizi quelli che potevano avere l'*interregnum*, quindi salvare gli *auspicia* del popolo romano. Ma, a prescindere da questi ammonimenti e previsioni, ecco la frase più importante di tutto il discorso dedicato alla questione clodiana:

sg.) *Dixi apud pontifices istam adoptionem, nullo decreto huius collegi probatam, contra omne ius pontificium factam, pro nihilo esse habendam.*

Com'è noto, Clodio era stato adrogato alla presenza di un solo pontefice, L. Pinario Natta, il quale per giunta gli era cognato ²⁹); è altrettanto noto che l'*adrogatio* doveva svolgersi dinanzi al collegio, attraverso le tre *rogationes* del *Pontifex Maximus* ³⁰). Tale adozione, che Cicerone dice *nullo decreto huius collegi probatam*, in effetti non era stata preceduta da quella inchiesta preliminare e pregiudiziale che predisponava il decreto di approvazione — di autorizzazione a procedere — del collegio pontificio; e d'altronde, per le ragioni già dette, non era stata fatta *iure pontificio*. Non ci pare importante l'osservazione del Wuilleumier ³¹) per cui « la question d'âge restait controversée à l'époque du jurisconsulte Gaius ³²); l'émancipation était licite; et les autres conditions comptaient peu dans les comices curiates, réduits à une existence plus ou moins fictive; certains patriciens avaient même obtenu la *transitio ad plebem* en vue du tribunat par une simple déclaration, sans passer par une famille nouvelle ³³) ». Tutto ciò è vero, ma non è altrettanto congruente al caso di Clodio: Cicerone ci parla in tal modo delle irregolarità procedurali e sostanziali avvenute nell'*adrogatio* di Clodio che si può facilmente obiettare all'Autore francese: a) anche se l'istituto era in decadenza, parrebbe — dati gli esempi di Aufidio e Pupio — che il requisito dell'età fosse violato per la prima volta nell'*adrogatio* di Clodio; b) la emancipazione era indubbiamente lecita e prevista dal meccanismo dell'istituto,

(29) Lo stesso compiacente pontefice di cui accennammo alla nota 10.

(30) Cfr. GELL. *op. e loc. cit.*

(31) Nel suo commento al *De domo* già più volte citato.

(32) I, 106.

(33) *Op. e loc. cit.*

ma il fatto di essere avvenuta immediatamente dopo l'*adrogatio*, era sintomo sufficientemente chiaro che si era voluto simulare l'aggregazione di Clodio alla famiglia di Fonteio, e *agere in fraudem legis* allo scopo di permettere a Pulcher di accedere alla carica tribunicia; c) è ben vero che l'esistenza dei comizi curiati, ridotti alla mera rappresentanza dei 30 littori, era soltanto fittizia, ma bisogna rammentare che, questo, era il periodo della *lex curiata de adrogatione apud pontifices*, e non più *auctoritate populi*; col che s'intende che era aumentata l'importanza dei Pontefici proprio per correggere la decadenza delle curie; ma non da questo si può evincere che si fossero verificate innovazioni nell'apprezzamento della condizioni e dei requisiti; quanto meno, non ne abbiamo notizie; d) è altrettanto vero che molti patrizi ricorsero all'espedito della *transitio ad plebem*, ma non è possibile considerare il passaggio di Clodio alla plebe sotto forma di *transitio*, come pure è stato fatto ³⁴), perché Cicerone ci parla solo di *adoptio* (cioè: *adrogatio*) dicendo *ut e patriciis exeat*, e non *ut ad plebem transeat*; inoltre, gli esempi degli altri patrizi, se ci testimoniano la decadenza degli antichi criteri discretivi, non per questo ci autorizzano ad assimilare la solenne struttura dell'*adrogatio* con il più recente procedimento della *transitio*. Se Clodio fosse ricorso alla *transitio*, in altri termini, *nulla quaestio*; ma Clodio si era fatto *adrogare*. Quindi, anche se le parole di Cicerone rischiavano di aver poca presa sull'animo dei giudicanti, l'impostazione della causa era corretta: oltre tutto, ci pare che sarebbe stato piuttosto ingenuo e mal accorto, da parte di un dottissimo e scaltrito oratore, tirar fuori vecchie e già desuete norme per attaccare il tribunato del proprio avversario, e porre così i presupposti per la discussione intorno alla sua *domus*. Saremo perciò propensi a credere che, data pure la ridotta sensibilità dello stesso collegio dei Pontefici in fatto di adrogazione, Cicerone poté correttamente concludere che, sul piano del diritto pontificio, l'adrogazione era nulla:

sg.) *Diri apud pontifices istam adoptionem ... pro nihilo esse habendam.*

e corollario di tale conclusione fu: *qua sublata, intellegis totum tribunatum tuum concidisse.*

6. — Cicerone, poi, passò a trattare la questione dal punto di vista del diritto degli Auguri, sollevando un'ulteriore causa di invalidità dell'adrogazione di Clodio: esattamente quella *iure augurum* derivante da inosservata *obnuntiatio*:

39.) *Venio ad augures ... Negant fas esse agi cum populo cum de caelo servatum sit.*

(34) Si veda anche J. BREJON DE LAVERGNÉ *La «transitio ad plebem» de P. Clodius* (di cui abbiamo potuto vedere solo il rapidissimo accenno nei Comptes-Rendus della RIDA-AHDO, Bruxelles 1953, tom. II, p. 424).

La *obnuntiatio* era un istituto di diritto augurale, anch'esso variamente dibattuto in quell'ultimo fluido secolo della repubblica, e consisteva nel potere-dovere di annunciare segni funesti osservati in cielo. Mentre ai privati era riconosciuto il solo potere-dovere di *nuntiare* le proprie osservazioni, senza che l'annuncio avesse efficacia vincolante per il destinatario della notizia, e quindi realizzando e mettendo in moto una semplice *nuntiatio*, ad alcuni magistrati e sacerdoti era attribuito un potere-dovere simile ma di ben diversa intensità: essi erano muniti di una facoltà particolare e, sulla base di essa, la loro *nuntiatio* — per il resto in tutto simile a quella dei privati — si trasformava in *obnuntiatio*, cioè in un annuncio di per sé vincolante l'attività del destinatario della medesima, e capace quindi di produrre la paralisi di determinati atti: così gli auguri negavano *fas esse agi cum populo cum de caelo servatum sit*. Fra i magistrati che avevano il più intenso e ostacolante potere di *obnuntiare*, erano i consoli e i tribuni.

sg.) *Quo die de te lex curiata lata esse dicatur, audes negare de caelo servatum? Adest praesens ... M. Bibulus; hunc consulem, illo ipso die contendo servasse de caelo.*

Come già si è detto, l'*adrogatio* aveva luogo con una *lex curiata*, e questo era uno degli atti soggetti ad *obnuntiatio*; si aggiunga che Bibulo era console, e quindi legittimato ad *obnuntiare*. Poiché l'annuncio fu dato, e da chi aveva il potere di darlo in modo tale che l'atto in corso subisse paralisi, l'*adrogatio* di Clodio era invalida anche sul piano del diritto augurale, in quanto fatta in violazione delle norme regolanti la *obnuntiatio*. Ci si può obiettare che anche questo antichissimo istituto augurale era in decadenza al tempo del *De domo*, e l'obiezione è giusta, tanto vero che la *obnuntiatio* non era, ormai, che un mezzo di ostruzionismo di cui magistrati e sacerdoti si servivano per mettere nel nulla provvedimenti presi da loro colleghi. Ma questo non toglie che, secondo le regole della *obnuntiatio*, l'*adrogatio* di Clodio era nulla; come anche che lo stesso Clodio ebbe a servirsi di questo strumento in decadenza durante il proprio tribunato:

40.) *Sed haec de auspiciis, quae ego nunc perbreviter attingo, acta sunt a te: tu, tuo praecipitante iam et debilitato tribunatu, auspiciorum patronus subito exstitisti; tu M. Bibulum in contionem, tu augures produxisti; tibi interroganti augures responderunt, cum de caelo servatum sit, cum populo agi non posse; tibi M. Bibulus quaerenti se de caelo servasse respondit; idemque in contione dixit, ab Appio, tuo fratre productus, te omnino, quod contra auspicia adoptatus esses, tribunum non fuisse.*

Senza dubbio è strana la figura di Bibulo, che pare non aver fatto altro che *obnuntiare* a comando; senza dubbio gli antichi istituti della *adrogatio* e della *obnuntiatio*, non rispondendo più alle nuove convinzioni,

avevano perduto ormai quasi tutto il loro valore antico; ma tuttavia una parvenza di questa remota virtù la possedevano ancora, e quindi non era possibile violarle impunemente. Il fatto stesso che venivano violate, indica che erano tuttora in vita: lo stesso Clodio, che non tenne conto della *obnuntiatio* di Bibulo quando si trattò della propria *adro-gatio*, fu lui stesso a chiamare l'onnipresente Bibulo, e per un annuncio del genere, quando, ormai sullo scorcio del suo tribunato, trovò opportuno servirsene per i suoi motivi politici. Questo nuovo atteggiamento di Clodio si verificò nel novembre del 58³⁵).

7. — Dicemmo già che una grave crisi costituzionale e giuridica affaticava Roma a metà dell'ultimo secolo della repubblica; e così pure accennammo alle inevitabili ripercussioni che le nuove esigenze e le mutate condizioni, sociali politiche e anche economiche, ebbero sull'ordinamento giuridico romano: è un intreccio di motivi così stretto, che spesso è difficilissimo individuare il motivo dominante, anche solo in un brevissimo periodo di tempo, anche solo in una determinata e limitata questione come è appunto quella dell'*adro-gatio* di Clodio; basti leggere un brano del seguente paragrafo del *De domo*:

41.) *Hora fortasse sexta diei quaestus sum in iudicio, cum C. Antonium (scil.: Hybridam), collegam meum, defenderem, quaedam de re publica quae mihi visa sunt ad illius miseri causam pertinere* ³⁶). *Haec homines improbi ad quosdam viros fortis (scil.: Caesarem) longe aliter atque a me dicta erant detulerunt. Hora nona, illo ipso die, tu es adoptatus.*

Stando a quanto dice Cicerone, Cesare, Pontefice Massimo, avrebbe permesso un'*adro-gatio* irregolare — che in altre condizioni non avrebbe concesso mai — solo per motivi politici. S'è visto come si usasse dei rimedi giuridici, sforzandoli in ogni modo pur di raggiungere fini che, in fondo, altro non erano che politici, e certamente estranei a tali rimedi; s'è visto pure come si violasse, o si invocasse una norma antichissima e vetusta come quella augurale, sempre e solo per scopi di politica contingente. Ed anche questo accenno del *De domo* ci illumina sullo stato del diritto in quel tempo, sugli abusi, sulle irregolarità, sulle nuove forme che sorgevano ormai tanto da non poterle utilmente frenare.

Comunque, prima di passare a trattare la questione del suo esilio, Cicerone volle concludere l'arringa sull'*adro-gatio* di Clodio nel campo del diritto costituzionale, e trarne le conclusioni finali in modo esplicito:

41.) *Si et sacrorum iure pontifices, et auspicio- rum religiones augures totum evertunt tribunatum tuum, quid quaeris amplius an ?*

(35) Cfr. ancora le notizie nella citata edizione del Wuilleumier.

(36) Cfr. ancora WUILLEUMIER *op. cit.*: commento al paragrafo 41.

etiam apertius aliquod ius populi atque legum? ... Si quod in ceteris legibus trinum nundinum esse oportet, id in adoptione satis est trium esse horarum, nihil reprehendo; sin eadem observanda sunt, iudicavit senatus M. Drusi legibus, quae contra legem Caeciliam et Didiam ³⁷⁾ latae essent, populum non teneri.

La discussione sul piano delle *leges* è piuttosto rapida, ma s'intende e si giustifica agevolmente data la minuziosa cura con cui era stata condotta sul piano dei *sacra* e degli *auspicia*, tenendo conto anche che il discorso era fatto dinanzi ai Pontefici, presenti gli Auguri. Tuttavia, sebbene di scorcio, si intravede un altro campo di evoluzione: nel 98 la *lex Caecilia et Didia* ³⁸⁾ aveva fissato l'intervallo legale a 24 giorni o 3 mercati; nel 91 il tribuno M. Livius Drusus ³⁹⁾ aveva violato questa legge, recentissima, poi. Il Senato era corso ai ripari, in difesa della legge *Caecilia et Didia*; ma niente di più facile che, in quel periodo di gran fermento, le violazioni a tale legge si facessero sempre più frequenti, incalzati come si era dagli avvenimenti, e quindi che, nel 59, non ci si fosse nemmeno posto il problema dell'intervallo. La brevità dell'accenno si potrebbe però interpretare anche come nascente dalla convinzione di non camminare su un terreno troppo sicuro.

La conclusione, infine, nella sua brevità ci pare rispecchi una notevole graduazione di valori:

42.) *Iam intellegis omni genere iuris, quod in sacris, quod in auspiciis, quod in legibus sit, te tribunum plebis non fuisse.*

Poiché il tribunato del patrizio Clodio avrebbe potuto poggiare solo sul fondamento giuridico di un valido passaggio alla plebe, dato che l'espedito scelto per realizzare tale passaggio era stato quello della *adrogatio*, la prima questione era quella di *ius pontificium*; poiché si era dato il caso che il console Bibulo, sia pure per fare ostruzionismo a Cesare, aveva avanzato regolare *obnuntiatio*, la seconda questione, incidentale rispetto alla prima, era quella di *ius augurum*; poiché si era violata anche la disposizione circa l'intervallo legale, stabilito dalla *lex Caecilia et Didia*, la terza questione era quella delle *leges*, diritto costituzionale che era stato violato anche agendo *in fraudem legis* per conseguire il tribunato. Questo per quello che riguarda il tribunato; ma già accennammo che tutto il *De domo* segue un disegno tale per cui le questioni si riallacciano a catena: la validità del passaggio alla plebe del patrizio P. Clodius Pulcher presupponeva la validità dell'*adrogatio* fatta da Fonteio; poiché tale adrogazione era stata simulata e *in frau-*

(37) Del 98 a. C.

(38) Cfr. G. ROTONDI *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, p. 335 (ed ivi le fonti).

(39) Cfr. sempre BROUGHTON *op. cit.*, II, p. 21.

dem legis, e quindi era tale che *pro nihilo erat habenda*, Clodio era restato patrizio, dato che un'*adrogatio* nulla non poteva sortire effetti di alcun genere; in quanto patrizio, Clodio non avrebbe potuto gerire il tribunato della plebe, il cui fondamento giuridico stava appunto — per lui — nell'*adrogazione*; poiché, sia pure con simulazione e frode, sia pure contro una regolare *obnuntiatio*, Clodio aveva potuto egualmente gerire la magistratura plebea, fondandosi questa su una *calumnia* e su un *in fraudem legis agere*, ne restava invalidata non solo la carica, ma, con essa, tutti i provvedimenti presi lungo la sua durata: quindi la *lex de exsilio Ciceronis* e la consacrazione della *domus*. Altri motivi si intrecciano, e lo accennammo, ma a volerne trattare a fondo sarebbe un altro discorso ⁴⁰).

JOLE VERNACCHIA

(40) Oltre alle opere citate, si potrà consultare, sull'argomento: GROH citato, a p. 392 a proposito delle manovre di Clodio per approfittare dell'inimicizia fra Cesare e Cicerone (e cfr. *Att.* 2, 3); a p. 393 per l'intervento di Pompeo nella adozione in parola (e cfr. *Att.* 2, 22; 8, 3; *SUET. Caes.* 20; *DIO. CASS.* 38, 12); a p. 393 n. 22 per la segretezza dell'*adrogazione*, onde parrebbe che l'*obnuntiatio* non fosse avvenuta realmente; infine a p. 394 per l'uso abbandonato di prendere il *nomen* dell'*adrogante*. Inoltre, si veda anche GRELLET-DUMAZEAU *Procès de Clodius* (in « *Revue de législation et jurisprudence* » 36, 1849, pp. 99-141), di cui abbiamo potuto avere solo la notizia.